



Decreto Dirigenziale n. 120 del 23/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

F.I.P. FABBRICA ITALIA POMIGLIANO SPA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC 6.7, ALL. VIII PARTE II D.LGS. 152/2006, SITO IN ACERRA (NA) VIA EX AEROPORTO, S.N.C..

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che la società **F.I.P. Fabbrica Italia Pomigliano SpA** con impianto in **Acerra (NA) Via ex Aeroporto, s.n.c.**, con istanza acquisita agli atti in data 15/07/2011 con prot. n. 0557710, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.5 comma1 lettera I-sexies D.lgs. 152/06 e s.m.i., per un nuovo impianto identificato con codice IPPC 6.7 (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,...) e trasmessa l'attestazione di versamento di **€ 14.300,00** in favore della Regione Campania, a titolo di tariffa istruttoria;
- b. che in data 09/08/2011, con nota prot. n. 621071, è stato comunicato alla società F.I.P. SpA l'avvio del procedimento;
- c. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Il Denaro”* in data 07/09/2011;
- d. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, i cui lavori sono iniziati in data 09/11/2011 e conclusi in data 25/01/2012 il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società, in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 15.07.2011 prot. 0557710, integrata in data 15.12.2011 prot. 951327 è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
- a.1. il sito ove insiste l'impianto ricade all'interno del SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" ed è in corso presso il Ministero una procedura di bonifica, così come si evince dalla nota prot. 5421/TRI/DI/VII del MATTM del 29/02/2012, in riscontro alla nota della Regione, del 27/01/2012 prot. 65470;
- a.2. la Provincia ha espresso, con nota del 24/01/2012, prot. n. 8053 x 6, parere favorevole a condizione che *"la messa in esercizio dell'impianto sia subordinata all'avvio delle indagini di caratterizzazione del sito ... fatta salva diversa determinazione da parte del competente parere del MATTM"*,
- a.3. l'Arpac, con nota prot.3563 del 24.01.2012, acquisita al prot. n. 57215 del 25.01.2012, ha relazionato che i dati tecnici dell'impianto di trattamento termico dei reflui gassosi *"non sono sufficienti per la verifica del rispetto dei requisiti tecnici dello stesso richiedendo una descrizione dettagliata ed esauriente delle modalità di funzionamento della camera di combustione"*, dei flussi in ingresso espressi come portata, inoltre, ha richiesto la capacità massima del deposito temporaneo per ciascun codice CER e di integrare il PDM con il manuale del sistema di misura in continuo e la pianificazione degli interventi di taratura e manutenzione. Ancora, i certificati analitici devono contenere metodologie di analisi, incertezze di misura, percentuale di ossigeno misurata, temperatura dei fumi, velocità e sezione del camino;
- a.4. la Società in merito ai rilievi dell'Arpac ha precisato che l'impianto di postcombustione è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo dell'emissione di COT utile alla verifica del valore di emissione proposto di 20 mg/Nmc e che il sistema di controllo adottato garantisce la verifica dell'abbattimento dei COT;
- a.5. che l'Università degli Studi Parthenope ha confermato che l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo garantisce ovviamente la verifica di un avvenuto abbattimento.
- a.6. l'ASI, con nota del 2/2/2012, acquisita al prot. 111122 del 14/2/2012, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA richiedendo l'analisi di autocontrollo delle acque di scarico prima dell'immissione nell'impianto di depurazione della Fenice SpA, ai fini di verificare che non vi siano altre sostanze inquinanti oltre a quelle scaturenti dal ciclo produttivo, e l'individuazione di un pozzetto finale di scarico nella rete comprensoriale dal quale effettuare gli opportuni controlli;
- a.7. la Regione ha richiesto la georeferenziazione dei punti dei rilievi fonometrici ed autocontrolli dell'emissione in atmosfera con cadenza almeno semestrale da inserire nel PdM. Inoltre, la trasmissione di una tabella con la descrizione di tutte le BAT utilizzate presenti nei documenti comunitari BREF;
- a.8. il comune di Acerra condividendo quanto richiesto dalla Provincia ha ritenuto che la messa in esercizio dell'impianto debba essere subordinata all'avvio delle indagini di caratterizzazione del sito;
- a.9. l'Università degli Studi Parthenope - che sulla base di convenzione stipulata con l'AGC 05 fornisce un supporto tecnico-scientifico alla Regione nell'istruttoria delle AIA - ha espresso parere tecnico favorevole al rilascio dell'AIA, richiedendo di riportare le analisi relative a tutti gli inquinanti presenti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 ed il relativo confronto con i limiti per scarico in acque superficiali dell'impianto di trattamento della società la Fenice SpA dove vengono inviati gli scarichi dell'impianto, inoltre, di chiarire l'allegato L4 a cui si fa riferimento nella scheda L per i valori limite delle emissioni in atmosfera e previa acquisizione della documentazione indicata nei punti precedenti;

- b. che in data 16/02/2012 la FIP SpA, con nota acquisita a questo settore al prot. 121231, ha trasmesso, tra l'altro, il PMC aggiornato con le indicazioni date in Conferenza, nonché le schede tecniche in sostituzione di quelle agli atti del progetto esaminato in CdS, ed in data 17/04/2012, con nota acquisita a questo settore al prot. 295326, ha trasmesso n. 2 planimetrie di dettaglio della rete fognaria dell'impianto;

CONSIDERATO

- a. che per quanto evidenziato dalla Provincia e dal Comune quest' amministrazione con nota prot. n. 65470, del 27/01/2012, ha richiesto al MATTM, ente competente in materia di bonifica dei SIN, se l'acquisizione dei dati sul superamento o meno delle CSC, nell'area ove insiste l'impianto, impianto "IPPC nuovo" ma allocato in una struttura produttiva già esistente sia necessario ai fini del rilascio dell'AIA.
- b. che il MATTM, con nota acquisita agli atti in data 29/02/2012 prot. n. 157494, ha comunicato che per garantire le esigenze di bonifica risulta congrua l'inclusione nel provvedimento di eventuale accoglimento dell'istanza di autorizzazione, di un'apposita e specifica previsione secondo la quale il rilascio dell'AIA non esime il titolare dell'impianto in esame (FIP SpA) dagli obblighi ricollegabili a tale ubicazione e di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;
- c. che la Società con nota prot n.121231 del 16/02/2012 ha dichiarato che il deposito temporaneo della FIP è stato dimensionato per garantire la corretta gestione di tutti i rifiuti prodotti dall'impianto in termini di tutela di tutte le matrici ambientali e che i certificati analitici relativi ai autocontrolli conterranno le informazioni richieste dall'ARPAC e che il PMC è stato aggiornato secondo le indicazioni della CdS;
- d. che i punti di conferimento finale, degli scarichi, nella rete comprensoriale la Fenice, richiesti dall'ASI di Napoli, da utilizzarsi per gli opportuni autocontrolli annuali, sono stati riportati nelle planimetrie allegate alla documentazione trasmessa il 16/02/2012;
- e. che per quanto attiene le richieste della Regione è stata trasmessa la tabella con evidenziata la georeferenziazione dei punti Re1, Re2, Ri1 e Ri2, le tabelle di confronto con le BAT e di confronto con i valori del BREF comunitario;
- f. che è stata aggiornata la scheda L con la portata effettiva di esercizio ed il relativo Piano gestione Solventi nonché il documento "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- g. che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope ha trasmesso, per l'impianto medesimo, l'allegato rapporto di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che consta del "Rapporto tecnico dell'impianto" e del "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto";
- h. che la Società nel versare a titolo di tariffa istruttoria l'importo di €. 14.300,00, non ha tenuto conto delle componenti: clima acustico, odori, quantitativo di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti inferiore, in entrambi i casi ad una ton/g., n.1 scarico idrico con inquinanti caratteristici tra 16 e 24;
- i. che la tariffa istruttoria dovuta per quanto evidenziato al punto precedente è pari ad €. 21.300,00;

DATO ATTO

che con nota prot. 296351 del 17/04/2012 è stata richiesta alla Prefettura di Napoli informativa antimafia ai sensi dell'art. 10 DPR 03/06/1988 n° 252;

RITENUTO

- a. di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto su considerato, alla FIP S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'Al. I alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 6.7 (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, ...) ubicato in Acerra (NA) Via ex Aeroporto, s.n.c., che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Al. IX alla Parte II del citato decreto.

- b. Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli studi di Napoli Parthenope e su proposta del RUP di adozione del presente provvedimento

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato, alla FIP S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. I alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 6.7 (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, ...) ubicato in Acerra (NA) Via ex Aeroporto, s.n.c., che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 15.07.2011 prot. 0557710, integrata in data 15.12.2011 prot. 951327 esaminata favorevolmente dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dalla Conferenza di Servizi, ed alle condizioni e con le prescrizioni specificate nell'allegato documento che consta del "Rapporto Tecnico dell'impianto" e del "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto", predisposto dall'Università sulla base anche della documentazione trasmessa in data 16/02/2012 prot.121231;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 5 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
4. **di dare atto** che, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto solo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in quanto gli scarichi delle acque reflue vengono immesse nell'impianto di depurazione La Fenice SpA;
5. **di disporre** che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato rapporto, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire quanto segue:
 - 5.1. l'obiettivo del non superamento dei valori emissivi riportati nella tabella C1 "Quadro riassuntivi Emissioni in Atmosfera", del Rapporto tecnico dell'Università;
 - 5.2. eventuali superamenti dei suindicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
 - 5.3. i tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
 - 5.4. il non superamento dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D. Lgs 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarichi in corpo idrico superficiale";
 - 5.5. il non superamento dei valori limiti emissivi-immissivi e differenziali previsti ai sensi della legge 447/95 e s.m.i.
 - 5.6. l'obbligo per la società di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Acerra i dati relativi ai controlli di tutte le emissioni;
6. **di precisare** che *il rilascio dell'A.I.A. non esime il gestore dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN "Litorale Domizio flegreo ed Agro-aversano", dall'osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché a quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;*
7. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
 - 7.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione;
 - 7.2. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;

- 7.3.** considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima, prevista dal D.M. 24/05/2008, equivalente a €. 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
- 7.3.1.** versamento di €. 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
 - 7.3.2.** saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore dalla **FIP S.p.A.**;
 - 7.3.3.** entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAC Campania;
 - 7.3.4.** le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
- 8. di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- 8.1.** le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - 8.2.** la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - 8.3.** quando nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
- 9. di stabilire che** la presente autorizzazione perderà efficacia:
- 9.1.** in caso di informativa antimafia positiva della competente Prefettura;
 - 9.2.** qualora la Società non provveda entro 30 g. dalla data del presente provvedimento al versamento di €. 7.000,00 a titolo di saldo tariffa istruttoria, in favore della Regione Campania sul cc. n. 21965181, causale cod. 0518;
- 10. di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
- 11. di dare atto che** il gestore dell'impianto:
- 11.1.** resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
 - 11.2.** resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
 - 11.3.** si impegna a conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 (cinque) anni;
 - 11.4.** entro il 31 marzo di ogni anno solare trasmetterà all'Autorità Competente una sintesi dei risultati del PMC raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nelle AIA;
- 12. di dare atto che:**
- 12.1.** per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 12.2.** qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
 - 12.3.** il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Napoli un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 13. di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra, al Comune di Pomigliano D'Arco, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ATO2, all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per i controlli di competenza e al MATTM;
- 14. di notificare** il presente provvedimento alla società FIP S.p.A.;

15. di inviare il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;

16. di inviare per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi